

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 113

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 19 novembre 1990)

### INDICE

CARDINALE, PETRARA: sulla opportunità di bloccare la decisione del consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza) di affidare ad una società dell'Italstat i servizi e le attività di carattere tecnico-legale della ricostruzione (4-04697) (risp. GALASSO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)	Pag. 4007	Campania (Avellino) in relazione al rischio sismico della zona prescelta per la ricostruzione dell'abitato dopo il terremoto del 1980 (4-00498) (risp. GALASSO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)	Pag. 4011
GIUSTINELLI ed altri: per un intervento volto ad avanzare la candidatura dell'Umbria quale sede dell'Expo 2000 (4-04951) (risp. VITALONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	4009	SALERNO, DI STEFANO: per l'annullamento delle nomine dei commissari per i concorsi a posti di professore universitario di prima fascia effettuate in contrasto con l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, che sancisce il divieto della partecipazione a due commissioni di concorso consecutive per lo stesso gruppo di discipline (4-03607) (risp. RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	4013
LONGO: sull'inopportunità di sciogliere il consiglio comunale di Piombino Dese (Padova) prima del giudizio del TAR di merito (4-05318) (risp. SCOTTI, ministro dell'interno)	4009	SPECCHIA: per la salvaguardia del dolmen e della circostante zona archeologica sita tra i comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni (Brindisi) (4-05233) (risp. FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali)	4015
POLLICE: sulle misure adottate per garantire l'incolumità dei cittadini di Conza della			



CARDINALE, PETRARÀ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che, nonostante le notevoli risorse finanziarie assegnate al comune di Muro Lucano (Potenza) in base alla legge n. 219 del 1981, la ricostruzione, a distanza di 9 anni, non supera il 40 per cento a causa dell'inefficienza amministrativa, facendo ricadere le conseguenze sulle numerose famiglie che continuano a vivere nei prefabbricati;

che sono state pretestuosamente revocate alcune convenzioni in base alle quali erano stati approntati numerosi progetti di ricostruzione e recupero del patrimonio abitativo;

che la situazione non è assolutamente cambiata, anzi i problemi della ricostruzione si sono ulteriormente aggravati, anche per gli aumenti dei costi dovuti ai fatti inflattivi;

che con una scelta sbagliata ed inopportuna la maggioranza al consiglio comunale di Muro Lucano ha ritenuto di mettere rimedio ai ritardi ricorrendo ancora a soluzioni pasticciate, affidando ad una società dell'Italstat i servizi e le attività di carattere tecnico-legale-amministrativo della ricostruzione;

che tutta l'operazione costerà ai cittadini una cifra pari a 15 miliardi di lire, facendo pagar loro una vera e propria tassa dell'inefficienza amministrativa;

che i costi complessivi della convenzione ricadranno interamente sul contributo spettante al cittadino colpito dal sisma e comunque sugli stanziamenti destinati per le opere pubbliche dalla legge n. 219 del 1981, e tutto ciò a discapito dell'intera collettività;

che il comune con questa scelta ingiustificata viene meno ai suoi compiti precisi di decisione e di gestione della cosa pubblica, emarginando, peraltro, tutte le figure professionali operanti nell'ufficio tecnico comunale appositamente potenziato ed integrato secondo le norme della legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere per bloccare la decisione presa dall'amministrazione comunale di stipulare una nuova convenzione tecnico-amministrativa, i cui effetti creeranno ulteriori danni all'economia locale, oltre ad offuscare l'immagine trasparente e le capacità amministrative dell'ente locale.

(4-04697)

(5 aprile 1990)

RISPOSTA. - Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti all'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate dal comune di Muro Lucano (Potenza) in ordine all'affidamento, da parte dell'anzidetto comune alla società Italstat, dei

servizi e delle attività di carattere tecnico e amministrativo relativi alla ricostruzione.

Occorre anzitutto far presente che la ricostruzione del centro abitato di Muro Lucano appare presentare a tutt'oggi varie difficoltà riconducibili al fatto che il paese, pressochè distrutto dal terremoto del 23 novembre 1980, si presenta come un agglomerato di case sovrapposte, arroccate sulla fiancata di una collina scoscesa, attraversata da strade anguste che non consentono il passaggio di mezzi meccanici.

Inoltre, per la sua posizione e la sua peculiarità, Muro Lucano è sottoposto a vincolo paesaggistico, il che rende ancora più complicati gli interventi di ripristino delle abitazioni, interventi che in parte sono di natura conservativa e di difficile attuazione pratica per le ragioni suesposte.

Per quanto concerne la struttura tecnica comunale, nonostante sia stata potenziata a norma di legge, essa è costituita soltanto da un ingegnere, un architetto e quattro geometri, organico che purtroppo è risultato inadeguato rispetto ai gravosi compiti derivanti da una così vasta e complessa opera di ricostruzione.

Tutto ciò nel contesto di una situazione politico-amministrativa che ha visto frequenti interruzioni dell'attività comunale con conseguente gestione commissariale.

Pertanto, sia le difficoltà oggettive della ricostruzione, alle quali non si è potuto far fronte con il personale dell'ufficio tecnico comunale, sia il continuo stato di precarietà della civica amministrazione, hanno indotto l'attuale consiglio comunale ad affidare ad una società di servizi (costituita da Bonifica spa, Infrasad Progetti spa e Italeco spa del gruppo IRI-Italstat) l'espletamento di compiti di natura tecnico-amministrativa, connessi all'attuazione degli interventi di ricostruzione e ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, tuttora vigente in materia.

Con tale scelta il comune ha inteso dare organicità e sistematicità al processo di ricostruzione e sviluppo, conservando la posizione di centro e guida della ricostruzione, al contrario di quanto sarebbe avvenuto con l'istituto della concessione generale che, per la sua natura giuridica, priva il concedente di un rapporto diretto.

Va ancora rammentato che l'amministrazione comunale di Muro Lucano non è nuova a questo tipo di collaborazione esterna. Già in passato, dopo il terremoto, le amministrazioni di diversa espressione politica al governo del comune hanno fatto più volte ricorso ad affidamento di incarichi tramite convenzioni con persone fisiche o giuridiche, giustificando l'operato con l'impossibilità di far fronte alle crescenti incombenze della ricostruzione con le sole strutture interne comunali.

Per quanto infine concerne i costi, va sottolineato che, attesa la necessità di ricorrere ad un supporto esterno, per l'evidenziata carenza di idonee strutture comunali, tali spese comunque si sarebbero dovute affrontare anche prescindendo dalla convenzione con la società di servizi.

Da ultimo si fa presente che non competono a questa amministrazione iniziative intese a censurare decisioni assunte dall'amministrazione comunale, sottoposte, come è ben noto, al vaglio del Coreco.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*  
GALASSO

(12 febbraio 1991)

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che da tempo era stata avanzata - anche da autorevoli rappresentanti del Governo - la candidatura dell'Umbria ad organizzare la manifestazione internazionale denominata «Expo 2000», in alternativa all'indicazione di Venezia contro la quale - per la pressione enorme cui sarebbe stata sottoposta la città lagunare - si erano levate le proteste della cultura mondiale;

che a favore dell'Umbria gioca la realtà di una regione - città ricca di centri storici, di bellezze ambientali e di cultura, collocata inoltre tra due aree metropolitane dell'importanza di quelle di Firenze e di Roma,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se tale candidatura sia stata presa in considerazione dal Governo e, ove ciò non sia avvenuto, per quale ragione;

2) se il Governo intenda assumere, sia pure *in extremis*, a seguito del ritiro della candidatura di Venezia, nella competente sede internazionale, la proposta di tenere in Umbria l'«Expo 2000».

(4-04951)

(13 giugno 1990)

RISPOSTA. - Il termine per la presentazione al Bureau international des expositions delle candidature per un'esposizione internazionale nel 2000 è scaduto fin dal 20 novembre 1988. All'epoca nessuna segnalazione era pervenuta circa un interesse dell'Umbria ad ospitare l'esposizione.

L'Assemblea generale del Bureau international des expositions ha assegnato il 14 giugno scorso alla Repubblica federale di Germania l'organizzazione ad Hannover dell'esposizione universale del 2000.

La prima data utile per organizzare un'esposizione internazionale dopo il 2000, in base alle regole del Bureau international des expositions, è l'anno 2005.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
VITALONE

(8 novembre 1990)

LONGO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle pesanti polemiche che hanno fatto seguito all'annullamento della delibera di

elezione del sindaco e della giunta del comune di Piombino Dese (Padova) da parte del Coreco veneto e che hanno sollevato il sospetto di una forzatura dovuta a pressioni politiche di settori della Democrazia Cristiana, contrari alla formazione di una maggioranza costituita dalla sinistra DC, dal Partito socialista italiano, dal Partito comunista italiano e da altre forze locali;

se sia a conoscenza di un ricorso pendente presso il TAR veneto da parte del sindaco, la cui elezione è stata annullata dal Coreco;

se, di fronte alla richiesta da parte del prefetto di Padova (come annunciato dalla stampa locale) di avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale prevista dall'articolo 39 della nuova legge sulle autonomie locali, non ritenga di subordinare l'applicazione dell'articolo 39 stesso all'avvenuto pronunciamento del TAR, essendo fortemente discussa e opinabile la legittimità del provvedimento del Coreco, e quindi possibile un ripristino della validità della delibera di elezione del sindaco e della giunta da parte del TAR;

se, comunque, il Ministro dell'interno non ritenga doveroso evitare di proporre la firma del decreto di scioglimento del consiglio comunale di Piombino Dese in una fase in cui è pendente un ricorso alla giustizia amministrativa.

(4-05318)

(26 settembre 1990)

RISPOSTA. - Il 22 agosto 1990 la sezione provinciale di Padova del Comitato regionale di controllo ha annullato la deliberazione n. 37, con la quale il consiglio comunale di Piombino Dese (Padova) aveva proceduto, nell'adunanza del precedente 10 agosto, all'elezione del sindaco e della giunta.

L'atto deliberativo è stato ritenuto illegittimo per irregolarità sulla costituzione del collegio deliberante e per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, in relazione al parere negativo di legittimità espresso dal segretario comunale, e sotto il profilo della contraddittorietà, in relazione al diverso orientamento in precedenza tenuto dal consiglio comunale.

Su proposta del prefetto di Padova, questo Ministero ha pertanto disposto, con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1990, lo scioglimento del consiglio comunale di Piombino Dese e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune.

Nella circostanza ricorrono, infatti, le circostanze, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, della mancata elezione del sindaco e della giunta nei termini prescritti e delle dimissioni di almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati al collegio.

Avverso l'ordinanza dell'organo regionale di controllo è stato presentato al Tribunale amministrativo regionale del Veneto apposito ricorso, la cui discussione è fissata il 20 dicembre 1990.

Non ricade nelle attribuzioni di questo Ministero esprimere giudizi di valore sull'operato del Comitato regionale di controllo, le cui decisioni costituiscono espressione dell'autonoma volontà di organi, concepiti e garantiti dalla Costituzione nel rispetto e nell'interesse stesso del complessivo sistema di governo locale.

In ogni caso, il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale ed il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto si collocano in sfere giuridiche tra loro distinte e separate, attenendo rispettivamente all'esercizio della funzione di amministrazione e a quella di giurisdizione.

*Il Ministro dell'interno*

SCOTTI

(13 novembre 1990)

**POLLICE.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che la ricostruzione di Conza della Campania (Avellino), distrutta dal terremoto del 23 novembre 1980 che ha causato 184 morti su 600 presenti, rappresenta un ennesimo scandalo per lo spreco di denaro pubblico e soprattutto rappresenta un rischio ulteriore per i sopravvissuti alla tragedia;

che dal profilo geologico di collaudo, rivisto il 13 febbraio 1981 dall'ispettore tecnico Augusto Carbonara, si evince che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese fu costretto a spostare la costruenda galleria perchè nel Piano delle Briglie, località dove sta sorgendo la nuova Conza, esistono un deposito largamente lacustre, infiltrazioni di acqua e tracce di gas;

che il terreno, inoltre, risulta, specialmente in superficie, incoerente, tanto che sovente si determinano condizioni franose;

che la zona di Piano delle Briglie è stata classificata nel 1982 come area a rischio medio-basso ed è interamente circondata da zone classificate a rischio medio-alto o addirittura alto (su questa area sono stati effettuati sondaggi meccanici a carotaggio continuo, prove penetrometriche, sondaggi elettrici, sondaggi sismici a rifrazione e riflessione, senza che la mappa delle caratteristiche sismiche ne sia uscita minimamente modificata rispetto al 1982);

che l'area prevista per l'insediamento è attraversata dall'acquedotto, in relazione al quale è prevista una fascia di rispetto;

considerato:

che a Conza della Campania l'interazione fra indagini geologiche e scelte urbanistiche sembra essere stata notevole, anche se le motivazioni geologiche a sostegno del reinsediamento dell'abitato appaiono poco consistenti, non essendo suffragate da elementi quantitativi relativi al terremoto atteso;

che tale reinsediamento appare in sostanza dettato più da esigenze generali che hanno trovato in qualche indizio geologico una argomentazione ipervalutata e resa determinante, che non dalle caratteristiche sismiche intrinseche del vecchio abitato in relazione al nuovo,

l'interrogante chiede di sapere se si vuole correre ai ripari e, nella impossibilità di spostare il nuovo paese, se si sono usati tutti gli accorgimenti tecnici e normativi per evitare danni ben più gravi ed irreparabili visto che, nonostante il parere contrario della popolazione, l'amministrazione comunale si intestardisce a far rimanere inchiodate

al vecchio cocuzzolo una trentina di famiglie, smembrando, di fatto, la più esigua comunità conzana.

(4-00498)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. - Per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto sulla base di quanto acquisito agli atti dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

Il comune di Conza della Campania con delibera consiliare dell'8 dicembre 1980 aveva indicato per la ricostruzione del paese un'area a sinistra della strada Ofantina sul versante sud del monte Caperroni.

A tal fine diede incarico al professor Cotecchia di effettuare indagini geognostiche e geotecniche sull'area prescelta per il nuovo insediamento, sita appunto sulla sinistra Ofantina, alternativamente, qualora fosse da sconsigliarsi l'utilizzo di tale area, il tecnico venne incaricato di effettuare le indagini in località «Piano delle Briglie».

A seguito del lavoro svolto, il professor Cotecchia sconsigliò la scelta indicata dal comune, relativa alla zona del versante sud del monte Caperroni, individuando, come idonea al reinsediamento, l'area denominata «Piano delle Briglie». Tale zona risultava però formata da terreni con modeste caratteristiche meccaniche, tali da rendere necessaria una «attentissima progettazione delle opere di fondazione e delle eventuali opere di sostegno».

A seguito di ciò, il comune di Conza deliberò l'affidamento dell'incarico di progettazione del piano di zona relativo al nuovo insediamento dell'abitato al professore ingegnere Corrado Beguinot.

Il piano di zona fu adottato, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 219 del 1981, con delibera del consiglio comunale n. 112 del 23 dicembre 1981 e venne trasmesso, unitamente alle indagini geognostiche e geotecniche, al servizio lavori pubblici della regione Campania, nonchè all'ufficio del Genio civile per il parere.

Quest'ultimo fece presente al comune la necessità di integrare lo strumento urbanistico con nuova documentazione riguardante indagini di carattere geotecnico più approfondite, nonchè indagini geolettiche e geosismiche su tutta l'area interessata.

A questo fine il comune diede un ulteriore incarico al professor Ortolani, perchè effettuasse il supplemento di indagini relativamente alla zona detta «Piano delle Briglie», così come richiesto dall'ufficio del Genio civile di Avellino.

Il piano di zona veniva infine approvato dalla regione Campania con decreto n. 4927 del 18 giugno 1982 dell'assessore all'urbanistica.

L'indagine geologico-tecnica e geognostica che confermava la idoneità al reinsediamento dell'area «Piano delle Briglie», redatta dal professor Ortolani, fu allegata al progetto di variante del piano di zona in conformità alla nuova disciplina di cui alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9.

In proposito si fa presente che anche la procura della Repubblica di Sant'Angelo dei Lombardi si è interessata alla vicenda: il giudice istruttore, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha ritenuto di «non dover promuovere l'azione penale poichè gli esposti sono risultati

infondati anche alla stregua di perizia tecnica collegiale disposta dal pubblico ministero ed espletata dal professor Pescatore e dagli ingegneri Simeone e Pirri», nella quale è affermato che sia la relazione del professor Cotecchia sia quella del professor Ortolani concludono per l'idoneità del «Piano delle Briglie» per il reinsediamento dell'abitato di Conza della Campania».

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*  
GALASSO

(16 novembre 1990)

SALERNO, DI STEFANO. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che nelle procedure per le nomine dei commissari per i concorsi a posti di professore universitario di prima fascia sono stati sorteggiati docenti già membri delle commissioni dell'ultimo concorso espletato per lo stesso raggruppamento, in aperto contrasto con l'articolo 3 della legge n. 31 del 7 febbraio 1979;

che, in proposito, il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sezione 2<sup>a</sup> - 16 novembre 1983, n. 513 e 11 gennaio 1984, n. 32) ha sottolineato che il divieto della partecipazione a due commissioni di concorso consecutive per «lo stesso gruppo di discipline» è sancito «al fine di evitare che l'una o l'altra scuola scientifica sia favorita nella formazione delle commissioni», nel tentativo di contrastare gli effetti più deleteri delle cosiddette baronie universitarie;

che sul perpetuarsi di tali negativi comportamenti è emblematico il caso del Diritto Amministrativo, ove è stato sorteggiato il professor Massimo Severo Giannini, che presiederà la commissione, come già aveva fatto nella precedente tornata per lo stesso raggruppamento;

che la *ratio* della norma ed il carattere inderogabile del divieto impongono un'interpretazione teleologica sulla qualificazione di «stesso raggruppamento»;

che il Consiglio di Stato, dal canto suo, ha individuato il criterio di determinazione nelle modificazioni di discipline determinanti una «rilevante variazione nell'elettorato che esclude il pericolo di cristallizzazione nella composizione delle funzioni» e all'uopo tratta i casi di fusione o di scissione di raggruppamenti o le ipotesi di non identità tra i raggruppamenti, qualora «una disciplina sia trasferita da un raggruppamento all'altro»;

che, pertanto, anche in ossequio all'orientamento del supremo organo consultivo, si sottolinea l'illegittimità rilevata. Infatti, nell'esempio di Diritto Amministrativo (e comunque negli altri casi) i raggruppamenti sono rimasti inalterati o al più si sono registrate modifiche per una o al massimo due discipline, sì da non configurare mai una «rilevante variazione dell'elettorato» tale da escludere il (realizzato) «pericolo di cristallizzazione nella composizione delle commissioni». Su un collegio di 70-90 elettori il trasferimento di uno o due docenti in altro raggruppamento è del tutto marginale ed inconferente;

che si conferma così, da un lato, l'identità del gruppo di discipline, dall'altro l'estraneità delle concrete fattispecie alle ipotesi

delineate nei pareri del Consiglio di Stato e di conseguenza la palese violazione compiuta allo scopo di ribaltare attraverso artifici nominalistici la fondamentale esigenza di imparzialità che non può essere disattesa per soddisfare interessi di «scuola», correlati ad una visione settaria ed arcaica dell'università,

gli interroganti, in relazione a tanto, chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di annullare o di sospendere le procedure di nomina dei raggruppamenti di discipline ove si riscontrino i delineati vizi o comunque intervenire per il rispetto della legge, per evitare precarietà di procedure e possibilità di successivi annullamenti per effetto di ricorsi di soggetti e parti interessati o contro-interessati, con grave discapito per l'istituzione universitaria e con danni economici a carico dell'erario.

(4-03607)

(5 luglio 1989)

RISPOSTA. - Si fa riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, concernente la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ed in particolare al divieto di partecipazione alle commissioni posto in essere dal legislatore per i professori che già siano stati membri nel precedente concorso per lo stesso gruppo di discipline.

Al riguardo si fa presente che, giusto parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione II l'11 gennaio 1984, coloro che siano stati componenti di commissione di concorso immediatamente precedente risultano rieleggibili solo nei casi nei quali non sussiste identità di insegnamento nei gruppi considerati:

- a) raggruppamento derivante dalla fusione di precedenti gruppi;
- b) raggruppamento verificatosi dalla scissione di un precedente gruppo;
- c) trasferimento di discipline da un gruppo ad altri.

In dette ipotesi si è in presenza di una rilevante variazione nell'elettorato che, escludendo il pericolo di cristallizzazioni nella composizione delle commissioni, risponde alla *ratio* dell'articolo 3, comma 5, della legge 7 febbraio 1979, n. 31.

Il legislatore, ponendo il divieto di far parte di due commissioni di concorso consecutive per lo «stesso gruppo di discipline», ha ritenuto che, ove restasse sostanzialmente invariato l'elettorato, risulterebbe probabile, pur con l'accorgimento del sorteggio, la conferma degli stessi commissari.

Una variazione nella composizione dei raggruppamenti risulta evidente nel raffronto tra il recente gruppo N0500, di cui all'interrogazione in esame, ed il precedente gruppo n. 9 di «diritto amministrativo».

Il nuovo gruppo N0500 contempla ad esempio «diritto amministrativo processuale» e «diritto minerario» che precedentemente non venivano insegnate e, come nuovi insegnamenti, il «diritto amministrativo» (biennale) e il «diritto amministrativo (II)». La disciplina «legislazione forestale» risulta provenire dal gruppo n. 2 «diritto agrario», mentre «diritto regionale e degli enti locali» già facente parte del gruppo n. 9, risulta oggi inglobata nel gruppo N0142 «istituzioni di diritto pubblico».

La caratterizzazione dei raggruppamenti e/o la diversità tra le sue componenti vanno, infatti, lette alla luce: delle incisive innovazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980; del prescritto avvio degli ordinamenti didattici verso un quadro di certezza nelle discipline che li regolamentano; delle istituzioni di nuove facoltà, di nuovi corsi di laurea e nuovi insegnamenti per poter corrispondere al positivo fenomeno del «ritorno» dei giovani alla fonte istituzionale della cultura.

Il legislatore, nonchè il Consiglio di Stato col proprio parere, hanno inteso invero garantire l'omogeneità, la specificità scientifica e didattica nell'ambito della complessità delle aree disciplinari nonchè la competenza delle commissioni giudicatrici. Quanto sopra per consentire alla stessa l'accertamento della piena maturità dei vincitori per l'espletamento dei compiti cui saranno chiamati.

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

(13 novembre 1990)

RUBERTI

SPECCHIA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che all'inizio dello scorso mese di giugno ignoti vandali hanno abbattuto e ridotto in frantumi il lastrone posteriore del *dolmen* esistente in provincia di Brindisi tra i comuni di Cisternino, Fasano ed Ostuni;

che il *dolmen* in questione si trova in una interessante zona archeologica, ove sono stati rinvenuti resti di industria litica e tombe di età protomessapica;

rilevato che le istituzioni competenti hanno sino ad oggi dimostrato il più completo disinteresse nei confronti di un così importante monumento megalitico,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per la salvaguardia e la valorizzazione del dolmen e della circostante zona archeologica.

(4 agosto 1990)

(4-05233)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si precisa che il dolmen in questione e l'area circostante sono stati vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con decreto ministeriale del 10 ottobre 1984 e che il danneggiamento segnalato non ha interessato la struttura antica perchè questa era già, all'epoca della scoperta nel 1913, lacunosa del lastrone posteriore.

L'intervento vandalico ha distrutto un muretto in blocchi di tufo di epoca recente che era stato posto in opera dal proprietario per chiudere dal retro il monumento, utilizzato, prima del vincolo, per usi impropri.

Si precisa, inoltre, che non sono stati rinvenuti resti di industria litica e tombe di età «protomessapica» nelle vicinanze del dolmen.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*

(16 novembre 1990)

FACCHIANO